



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ART. 4 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI (LEGGE N. 300/1970) PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI NELLE SEDI di Moliterno, via P. Darago, 1 e di Tramutola, via Postiglione

ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023

Il giorno 25 gennaio 2023, ore 11,00 nell'aula di presidenza dell'ISS F. Petrucelli- G. Parisi di Moliterno, come da convocazione

Tra

L'I.I.S.S. F. Petrucelli- G. Parisi, rappresentato dalla Dirigente scolastica, prof. ssa Simona Saggese

E

I rappresentanti delle RSU d'Istituto i sig: Massimo Lagrotta, Genuario Cappa, Gianfranco Oriolo

VISTI i CC.NN.L. vigenti per il comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e il CCNL 19 aprile 2018 comparto "Istruzione e ricerca";

VISTO l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n.300/1970) ai sensi del quale *"gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali;*

VISTI gli articoli 114 del D.lgs.196/2003 e l'art.88 del Reg. (UE) 2016/679 (di seguito "RGPD");

VISTO l'art. 2, comma 2 D.P.R. n. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 che garantisce "il diritto dello studente alla riservatezza";

PRESO ATTO che si rende necessaria l'installazione delle apparecchiature di seguito identificate, per le esigenze di sicurezza dei luoghi di lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, dalle quali può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori;

CONSIDERATO che l'istituto presenta una conformazione tale per cui l'accesso alle pertinenze esterne della scuola è estremamente facile e non controllabile dalla postazione dei collaboratori; che ferme restando tutte le altre misure messe in essere dalla scuola, si ritiene che la sede di Moliterno



di via P. Darago, 1e in particolare il giardino siano eccessivamente esposte essendo delimitate da una cancellata di modesta altezza e che, in via generale, non c'è modo di controllare l'intero perimetro del giardino.

RITENUTO che si rende necessario tutelare i beni tecnologici di notevole valore.

Le Parti ritengono che, a tutela del personale e dell'utenza, sia necessario aumentare le misure di sicurezza installando un sistema di videosorveglianza attivo per le 24 ore, tale da consentire ai collaboratori scolastici di monitorare il giardino e gli eventuali accessi non consentiti nelle pertinenze della scuola. Al fine di definire la futura regolamentazione a cura del Consiglio d'Istituto Le parti definiscono quanto segue:

Art. 1) FINALITA'

Le finalità che l'istituto intende perseguire con la videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali connesse con la vigilanza e la sicurezza relative agli edifici dell'Istituto. In particolare: a) prevenire atti vandalici, in modo particolare nelle ore notturne e nei giorni di chiusura dell'Istituto b) tutelare il patrimonio pubblico da atti vandalici; c) tutelare il patrimonio dei beni mobili presenti nella sede scolastica sotto specificata.

Art. 2) CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

Le caratteristiche dettagliate delle telecamere e le certificazioni sono agli atti della scuola.

Le immagini fornite possono essere esaminate da remoto, esclusivamente dalle persone appositamente autorizzate. Il terminale nell'edificio centrale è custodito con password e in luogo protetto e non accessibile a tutti.

Nella dislocazione delle telecamere sono state tenute in considerazione le seguenti linee guida:

- L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese;
- Si garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno dell'istituto, sia con riferimento alle abitudini personali;
- Le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l'ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni;
- I dati personali oggetto delle rilevazioni saranno trattati secondo la normativa vigente;



- I dati saranno inoltre raccolti in relazione alla sicurezza dell'Istituto, in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per cui l'impianto è installato.
- La visione delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare del trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o dell'incaricato interno al trattamento dati.

Art.3) FUNZIONAMENTO E ACCESSO AI DATI

La registrazione è conservata per un periodo di quattro giorni. Lo stesso per i periodi di sospensione delle attività, in ragione dello spazio temporale previsto per le stesse, onde consentire all'istituzione scolastica di provvedere in termini di salvaguardia e di tutela della sicurezza generale dell'istituto. Nella fattispecie si fa riferimento al punto 3.4, comma 2 del provvedimento del Garante della privacy in materia di videosorveglianza "La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria." Il posizionamento delle apparecchiature è segnato da appositi cartelli, posti all'interno del piano in cui sono installate le telecamere ed in loro prossimità ed all'esterno dell'edificio: rispettivamente vicino alla porta centrale ed all'uscita di emergenza posta sul retro dell'edificio ed alla fine del corridoio del piano terra.

Art. 4) PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDENZIA

Ai sensi del regolamento Europeo il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Istituzione scolastica sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone.

Con riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese.

È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art 5) TRATTAMENTO DATI – TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI

Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell'Istituto, Dirigente scolastico p.t. Prof.ssa Simona Saggese, Responsabile è la DSGA Filomena Giammetta. Incaricato del trattamento dati è il DPO avv. Emanuela Caricati, ATA tecnico di laboratorio a tempo indeterminato o in sua



assenza Domenico Lagrutta. Gli incaricati interni potranno operare la riproduzione delle immagini nei casi in cui debbano essere necessarie all'Autorità di P.S. o di P.G. Non potranno essere divulgate in nessun altro caso. La copia delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare del trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o dell'incaricato interno al trattamento dati.

Art 6) MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1- I dati personali oggetto di trattamento vengono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi; c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4.

2 -I dati personali di esterni che dovessero introdursi nelle ore notturne o nei giorni di chiusura di Istituto nell'edificio principale sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza.

3 -Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso un locale apposito della Scuola. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, conservate agli atti della Scuola. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

4 - Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai 4 giorni presso la sala di controllo anche in caso di festività che vedono chiusa la scuola.

5 - In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei server di videoregistrazione digitale, le immagini riprese in tempo reale potranno distruggere quelle già registrate.

6 - La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

7 - L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

Art 7) -INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.



La scuola, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: "Area soggetta a videosorveglianza". In questa area è operativo un sistema di videosorveglianza attivo tutti i giorni, a chiusura dell'Istituto e nella mezz'ora antecedente alla riapertura il giorno successivo. La registrazione è effettuata dalla Scuola per fini di sicurezza " La scuola comunicherà alla comunità l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all'albo.

Art. 8) ACCERTAMENTO DI ILLECITI

Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza dell'edificio o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza dovrà provvedere a darne immediata comunicazione al Dirigente scolastico. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 9) PUBBLICITA'

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso:

- la pubblicazione sul sito internet dell'istituto del Regolamento concernente il funzionamento dell'impianto;
- l'installazione di cartelli identificativi dell'area sorvegliata;
- l'affissione all'Albo dell'Istituto del presente provvedimento e del Regolamento.

Art. 10) INFORMAZIONE

L'attività del sistema è soggetta a rigorosa osservanza delle norme attinenti, vale a dire il Regolamento e dalle risoluzioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Conformemente a tali norme è data informazione circa l'installazione e l'attività dell'impianto di videosorveglianza.

Art. 11) DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

LCS

